

CITTA' DI GIAVENO (TO)

**PROGETTO DI
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
AREA URBANISTICA N 5b.12 del P.R.G.C.
SUB-AREA COMPARTO "A"**

(Art. 43 - Legge Regionale n° 56/1977 e s.m.i.)

VIA ROSTA

**PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DEI LAVORI**

**PROPONENTE: MARITANO LUCIANA
 MRT LCN 58A43 E020P**

Giaveno, marzo 2018



Studio Associato IN.AR. - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
– Via Moncenisio n° 11 – VINOVO (TO) 10048 –
Tel. 011/965.25.07 – Fax 011/993.06.79 – e-mail: info@studioinar.eu –
P.IVA: 06863430010



CAPITOLATO SPECIALE DEI LAVORI

CAPO I

PREMESSA

Nel seguito, si farà riferimento a:

1. **Codice dei contratti pubblici:** D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;
2. **D.P.R. n° 207 del 05/10/2010:** decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (per quanto ancora vigente);
3. **Capitolato generale d'appalto** (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n° 145) per quanto vigente;
4. **R.U.P.** (Responsabile unico del procedimento);
5. **Decreto n° 81 del 2008** (decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
6. **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n° 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n° 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207;
7. **Attestazione SOA:** documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione.

Art. 1) OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO

L'oggetto del presente capitolato consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare l'intervento così individuato:

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DI ONERI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale dei lavori, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 2) OPERE COMPRESSE

Le opere comprese sono le seguenti:

- Sbiancamento del terreno vegetale con trasporto alle discariche autorizzate;
- Riporto di materiale frantumato riciclato anidro livellato e rullato;
- Riporto e spandimento di misto naturale frantumato livellato e rullato;
- Fornitura e posa in opera di elemento filtrante in tessuto-nontessuto in corrispondenza dell'area a parcheggio;
- Fornitura e posa in opera di cordoli in pietra per delimitazione aree a parcheggio, del marciapiede e delle aiuole per alberi;
- Fornitura e stesa di tout venant,

- Scarifica del manto di asfalto esistente;
- Formazione di tappeto d'usura in corrispondenza della sede stradale esistente e dell'ampliamento in progetto;
- Pavimentazione delle aree a parcheggio con masselli drenanti;
- Pavimentazione delle aree a marciapiedi con tappeto in calcestruzzo bituminoso;
- Spostamento di n° 2 pali di illuminazione pubblica previa realizzazione di un nuovo cavidotto e due plinti di sostegno con adiacenti pozzetti d'ispezione della linea elettrica;
- Realizzazione di n° 2 caditoie di raccolta delle acque meteoriche superficiali;

Art. 3) AMMONTARE DELL'IMPORTO LAVORI

L'importo dei lavori posto a base dell'affidamento è definito come segue:

a)	Importo netto dei lavori	€.	30.788,47
b)	Oneri di sicurezza indiretti	€.	898,03
a + b	IMPORTO TOTALE	€.	31.686,50

La tabella seguente riporta l'importo presunto (desunto dal computo metrico estimativo) e la percentuale di incidenza per ogni gruppo di lavorazioni:

DESCRIZIONE DEI LAVORI	Importi Euro	% Incidenza
SCAVI E SOTTOFONDI	7.146,04	22,552%
OPERE STRADALI	5.698,45	17,984%
MARCIAPIEDI	13.813,61	43,595%
OPERE FOGNARIE	922,87	2,912%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.207,50	10,123%
ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI	898,03	2,834%
TOTALI	31.686,50	100,000%

Art. 4) MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato "**A MISURA**" ai sensi del codice dei contratti e dell'articolo 43 – comma 7 del D.P.R. n° 207 del 2010; l'importo del contratto potrà variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente capitolato.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del *Codice dei contratti*.

Art. 5) CATEGORIA DEI LAVORI

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. n° 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla **categoria di opere generali OG-3**. La categoria di cui sopra costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al D.P.R. n° 207 del 2010.

Art. 6) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DEI LAVORI

Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n° 145, per quanto ancora in vigore, non in contrasto col presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato Speciale dei lavori;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n° 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui al Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n° 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza di cui al Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n° 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma dei lavori;
- le polizze di garanzia più avanti richiamate;

Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. il Codice dei contratti;
- b. il D.P.R. n° 207 del 2010, per quanto applicabile;
- c. il decreto legislativo n° 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a. il computo metrico estimativo;
- b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al Codice dei contratti;
- c. le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I LAVORI

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n° 207 del 2010, l'esecutore dei lavori dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9) RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE

L'esecutore dei lavori deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Se l'esecutore dei lavori non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Committenza, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Committenza. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'esecutore dei lavori, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale operante per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone deve essere immediatamente notificata alla Committenza.

Art. 10) NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto del presente capitolato, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del D.P.R. n° 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'esecutore dei lavori, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246.

L'esecutore dei lavori, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture.

Art. 11) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

I termini per la consegna e l'inizio dei lavori sono stabiliti dal titolo abilitativo all'esecuzione delle opere.

Art. 12) TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROROGHE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito dal titolo abilitativo all'esecuzione delle opere.

Se, per causa ad esso non imputabile, l'esecutore non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine.

Art. 13) SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Nel caso in cui si verificano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'esecutore stesso. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti in materia dal *Codice dei contratti*; per le sospensioni di cui al presente articolo all'esecutore non spetta indennizzo alcuno.

Una volta che siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine viene trasmesso contemporaneamente all'esecutore dei lavori e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, che viene immediatamente trasmesso all'esecutore e al Direttore dei Lavori.

Art. 14) PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committenza e/o dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi così come stabilito nella Convenzione sottoscritta tra la Proponente e la Città di Giaveno.

Art. 15) PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n° 207 del 2010, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore dei lavori predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il suddetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore può essere modificato o integrato dalla Committenza e/o dall'Amministrazione Comunale, mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Committenza;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione Comunale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione Comunale;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n° 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Committenza e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Committenza al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Art. 16) INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'esecutore dei lavori comunque previsti dal presente capitolato;

- le eventuali controversie tra l'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'esecutore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'esecutore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Amministrazione Comunale, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n° 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale, se l'esecutore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Amministrazione Comunale medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause previste dai precedenti commi non possono essere invocate per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 17) CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono fatte secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'esecutore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà fatta applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.

Gli oneri per la sicurezza diretti sono compresi nell'importo dei lavori, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 18) PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l'importo dei lavori eseguiti, e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **Euro 10.000,00** (Euro DIECIMILA/00).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n° 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. n° 207 del 2010, se i lavori restano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque a lui non imputabili, l'esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo.

In deroga alla previsione di cui sopra, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma, ma non superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n° 286, e dal Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- alla presentazione alla Direzione Lavori del DURC dell'esecutore e, tramite questi, degli eventuali subappaltatori, in corso di validità;
- qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Amministrazione Comunale provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 19) PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori viene redatto entro novanta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'esecutore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n° 207 del 2010.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'esecutore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione Comunale entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 20) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del *Codice dei contratti* e della legge 21 febbraio 1991, n° 52, purchè il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Committenza prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 21) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

In relazione alle garanzie finanziarie per l'esatta esecuzione delle opere si fa riferimento a quanto stabilito dalla Convenzione Urbanistica sottoscritta tra il Soggetto Attuatore e la Città di Giaveno.

Art. 22) OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del D.P.R. n° 207 del 2010, l'esecutore dei lavori è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza e l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni che l'Amministrazione Comunale abbia subito a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'esecutore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 23) VARIAZIONE DEI LAVORI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere in oggetto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa esecutrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n° 207 del 2010 e di quanto previsto dal Codice dei contratti.

Non saranno riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, che vengano eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, il quale ordine rechi anche gli estremi dell'approvazione da parte della Direzione Lavori, qualora questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore vantasse il diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima che abbia inizio l'esecuzione dell'opera che costituisce oggetto della contestazione. Non vengono prese in considerazione le domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora manchi un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto delle suddette richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi che vengano disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Amministrazione Comunale, le varianti, in aumento o in diminuzione, che siano volte al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze conseguenti a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 24) NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n° 81 del 2008, l'esecutore dei lavori è obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n° 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n° 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

Art. 25) PIANO DI SICUREZZA

L'esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n° 81 del 2008.

L'obbligo di cui sopra è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 26) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n° 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n° 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti l'esecutore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n° 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n° 81 del 2008.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

Art. 27) SUBAPPALTO

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Committenza; i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'esecutore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Committenza e dell'Amministrazione Comunale, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Committenza stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 28) PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Committenza non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'esecutore è obbligato a trasmettere alla stessa Committenza, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 29) ACCORDO BONARIO

Ai sensi di quanto previsto dal *Codice dei contratti*, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori.

Resta fermo quanto previsto in merito dal Codice dei contratti.

Art. 30) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 31) CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'esecutore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato, l'esecutore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- tali obblighi vincolano l'esecutore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche

quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committenza;

- è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'esecutore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n° 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'esecutore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 32) ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ultimati i lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'esecutore deve eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Committenza. In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere con apposito verbale subito dopo che si è proceduto all'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 33) TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 34) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n° 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dalla stessa Committenza;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Committenza, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato,
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Committenza intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Committenza, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'eventuale illuminazione notturna del cantiere;
- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'esecutore, restandone sollevati la Committenza e l'Amministrazione Comunale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori,

- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere in oggetto;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere. L'esecutore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Art. 35) OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'ESECUTORE

L'esecutore ha l'obbligo di:

- intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni nel caso in cui egli, benché invitato, non si presenti;
- firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

L'esecutore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni particolarmente complesse, o che siano non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, indicherà in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora in cui sono state fatte le relative riprese.

Art. 36) TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'esecutore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dalla quantità e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E' altresì a carico e a cura dell'esecutore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione ivi compresi:

- i casi in cui terre e rocce da scavo siano considerate rifiuti speciali ai sensi di legge;
- i casi in cui terre e rocce da scavo siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 37) CUSTODIA DEL CANTIERE

La custodia e la tutela del cantiere sono poste a carico e a cura dell'esecutore, compresi tutti i manufatti e i materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Committenza,

e ciò anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione Comunale.

Art. 38) CARTELLO DI CANTIERE

L'esecutore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, di adeguate dimensioni, recante le descrizioni previste dalle norme vigenti.

Art. 39) TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Committenza gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

Art. 40) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono, inoltre, a carico dell'esecutore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

N.B.: Per tutto quanto non prescritto nel presente capitolato si applica la Normativa Vigente

CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE – QUALITA' DEI MATERIALI

Art. 41) MATERIALI IN GENERE

I materiali che l'esecutore impiegherà nei lavori oggetto del presente capitolato dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle Norme di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio.

Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all'articolo 15 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145 (per quanto ancora vigente e applicabile). Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'esecutore o dei suoi fornitori.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'esecutore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.

Art. 42) CALCI

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n° 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n° 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. Sono anche da considerarsi le norme UNI EN 459/1 e 459/2.

Art. 43) COMPONENTI DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Leganti per opere strutturali

Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità (rilasciato da un organismo europeo notificato) ad una norma armonizzata della serie **UNI EN 197** ovvero ad uno specifico benestare tecnico europeo (eta), perché idonei all'impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n° 595; è escluso l'impiego di cementi alluminosi.

Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e, fino alla disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive.

Aggregati

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata **UNI EN 12620** e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata **UNI EN 13055-1**.

È consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 15.4, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell'annesso za della norma europea armonizzata **UNI EN 12620**, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.

Sabbia

Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il confezionamento delle malte o del calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, e di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. Prima dell'impiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie nocive.

Acqua di impasto

L'acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose (particolarmente solfati e cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva.

L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma **UNI EN 1008**, come stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

Art. 44) PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

Bitumi. Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione; per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

Bitumi liquidi. Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione; per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.

Emulsioni bituminose. Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Catrami. Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

Polvere asfaltica. Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n° 6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Olii minerali. Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda mano, potranno provenire da rocce asfaltiche o scisto-bituminose, da catrame, da grezzi di petrolio, da opportune miscele dei prodotti suindicati; gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti.

CAPO III

NORME DI MISURAZIONE

Art. 45) NORMA GENERALE

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono fatte secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'esecutore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà fatta applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari; gli oneri per la sicurezza sono compresi nei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

L'esecutore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e delle provviste o dovrà farsi rappresentare da persona a ciò delegata, in caso di rifiuto a presenziare si procederà secondo quanto previsto dall'art. 185 del DPR n° 207 del 05/10/2010.

L'esecutore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione dei Lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'esecutore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla Direzione dei Lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Per le opere o provviste a corpo (corpi d'opera) il prezzo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna verifica sulla misura, o sul valore attribuito alla qualità di detti lavori.

Art. 46) LAVORI IN ECONOMIA

Le eventuali prestazioni e forniture in economia, se ritenute necessarie, saranno disposte dalla Direzione dei Lavori mediante apposito ordine di Servizio solo per casi e nei limiti previsti dal Regolamento (D.P.R. 207/2010).

CAPO IV

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 47) NOTA PRELIMINARE

Per l'esatta individuazione delle lavorazioni previste dal presente progetto si deve fare riferimento alle tavole cartografiche; eventuali integrazioni e ulteriori dettagli tecnici saranno forniti dalla Direzione dei Lavori durante lo svolgimento dei lavori stessi.

L'Impresa ha, in ogni caso, il dovere di interpellare la Direzione Lavori ogni qualvolta emergano dubbi circa l'esatta lettura e interpretazione dei documenti progettuali.

Art. 48) DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E TRASPORTI A DISCARICA

Gli interventi di demolizione e rimozione dovranno essere eseguiti con ordine e cautela; l'Impresa dovrà adottare le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare quanto esistente al contorno delle aree di intervento.

I materiali riutilizzabili dovranno essere puliti ed immagazzinati, senza danneggiamento alcuno, nell'area di cantiere o nei luoghi di deposito concordati con la stessa D.L.

I materiali di risulta saranno allontanati dal cantiere e portati alle discariche autorizzate.

Art. 49) DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

Le opere sono dettagliatamente illustrate nelle tavole cartografiche di progetto; l'Impresa è tenuta a consultare tempestivamente la Direzione dei Lavori al fine di acquisire le eventuali informazioni qualora ritenesse non sufficientemente esaustive quelle riportate sui documenti progettuali.

Le opere in progetto comprendono:

- lo sbancamento del terreno vegetale con trasporto alle discariche autorizzate dei materiali ritenuti non idonei al loro reimpiego in sito;
- il riporto di materiale frantumato riciclato anidro livellato e rullato secondo gli spessori minimi previsti in progetto;
- il riporto e lo spandimento di misto naturale frantumato livellato e rullato secondo gli spessori minimi previsti in progetto;
- la fornitura e la posa in opera di cordoli in pietra per la delimitazione delle aree a parcheggio, del marciapiede e delle aiuole per alberi;
- la realizzazione di un cordolo di contenimento della pavimentazione bituminosa in corrispondenza del prato/fosso esistente sul lato sud della proprietà;
- la fornitura e stesa di strato di tout venant, bitumato secondo lo spessore minimo previsto in progetto;
- la scarifica superficiale del manto di asfalto esistente;
- la formazione di tappeto d'usura in corrispondenza della sede stradale esistente (previa stesa di emulsione bituminosa ai fini di un perfetto ancoraggio) e dell'ampliamento in progetto;
- la fornitura e posa in opera di telo filtrante in tessuto-nontessuto in corrispondenza della aree a parcheggio;
- la pavimentazione delle aree a parcheggio con impiego di masselli forati onde permettere il drenaggio dell'acqua meteorica;

- la pavimentazione delle aree a marciapiedi con calcestruzzo bituminoso;
- la realizzazione di un nuovo cavidotto per l'alimentazione dei pali di illuminazione pubblica nella nuova posizione;
- la realizzazione di due nuovi plinti di sostegno con adiacenti pozzetti d'ispezione della linea elettrica;
- la rimozione di n° 2 pali di illuminazione pubblica ed il loro riposizionamento nei punti indicati;
- la fornitura e posa in opera di cavo per l'alimentazione dei punti I.P. nella loro nuova posizione, collegato alle rete di alimentazione esistente;
- la realizzazione di n° 2 caditoie di raccolta delle acque meteoriche superficiali con collegamento alla rete fognaria esistente mediante tubi in pvc serie pesante;
- ogni altra opera non espressamente elencata o descritta ma indispensabile per la perfetta realizzazione delle opere previste.